

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 17 luglio 2015 Numero 25/2015

PRECISAZIONI SU CAPARRA E ACCONTO

La Cassazione (sentenza n. 13495 dell'1.7.2015), in relazione alla stipula di un preliminare di compravendita di un immobile ad uso abitativo, ha <riqualificato> la caparra in acconto, in virtù dell'immediata immissione nel possesso del bene e dell'ammontare della somma versata, che copriva ben il 78% dell'intero corrispettivo pattuito. Mentre la caparra confirmatoria è qualificata quale patto accessorio, volto a garantire l'esecuzione del contratto, l'acconto svolge la funzione di adempimento parziale preventivo. La caparra confirmatoria richiede un'espressa manifestazione delle parti in ordine alla sua costituzione (oltre alla consegna del denaro, avendo natura reale), l'acconto si realizza con la semplice dazione di moneta, non essendo richiesta la qualificazione espressa in tal senso. Secondo la Cassazione, il titolo di caparra della somma versata deve potersi desumere anche dall'effettiva intenzione delle parti, non essendo sufficiente <il mero elemento formale della denominazione>; in caso di dubbio, si deve ritenere che la somma sia da attribuire ad acconto sul prezzo. A questa qualificazione non è estranea l'Amministrazione finanziaria, che pretende l'assoggettamento ad IVA della somma incassata in caso di acconto (se il percipiente è soggetto passivo IVA).

CONTRIBUTI INPS: ESCLUSI I DIVIDENDI DI SRL

Ai fini della determinazione della base imponibile, per il calcolo dei contributi previdenziali INPS, vanno sommati al reddito d'impresa (che dà titolo all'iscrizione INPS), tutti i redditi di partecipazione indicati nel quadro <H> del modello Unico (S.n.c., S.a.s. e S.r.l. <trasparenti>), oltre che dell'eventuale ditta individuale. Contrariamente all'orientamento dell'INPS (circolare n. 140 del 16.7.2001), non devono essere considerati eventuali redditi distribuiti da S.r.l. <non trasparenti>, che costituiscono <reddito di capitale>, come stabilito da due sentenze della Corte d'appello dell'Aquila del 25.6.2015, la n. 752 e la n. 774, in linea con quanto prevede l'art. 3-bis, com-

ma I, del D.L. n. 384/1992. Solo nel caso in cui un soggetto sia iscritto in una delle due gestioni (artigiani o commercianti) in conseguenza al lavoro svolto come socio lavoratore in una S.r.l. <non trasparente>, dovrà cumulare questo reddito con gli altri di partecipazione in S.n.c., S.a.s. o S.r.l. <trasparente> (quadro <H>), anche se in esse non presta attività, o presta attività in modo non prevalente.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO

Secondo la Cassazione, ricorrendo determinati presupposti, il licenziamento per scarso rendimento costituisce un'ipotesi legittima di recesso da parte del datore di lavoro, <per notevole inadempimento degli obblighi di diligenza connaturati al rapporto di lavoro>. E' quanto si desume dalla sentenza n. 14310 del 9.7.2015, che ha avallato il licenziamento di un dipendente di un'impresa di telefonia, il cui livello di produttività, in un periodo di circa sei mesi, si era manifestato nettamente inferiore, sia a quello di altri dipendenti col suo stesso profilo professionale, sia a quello da lui stesso raggiunto in precedenza. Ciò, pur essendo la prestazione lavorativa dipendente caratterizzata da un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

INTERESSI PASSIVI: DEDUCIBILITA'
La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (sentenza n. 459/03/2015) ha giudicato deducibili gli interessi relativi ad un prestito obbligazionario, emesso dalla società, e sottoscritto dai soci, in concomitanza alla distribuzione di un dividendo. L'Ufficio aveva contestato l'antieconomicità dell'operazione e quindi negato la deducibilità degli interessi di cui sopra, per difetto di inerenza. Conforme a tale sentenza, vi è quella della Cassazione (n. 6204/2015), che ha escluso il sindacato di inerenza agli interessi passivi, affermando che tali oneri sono generati dalla funzione finanziaria relativa all'impresa, e che non possono essere riferiti a una particolare gestione aziendale, o ritenuti accessori ad un costo determinato, e sono quindi, pertanto, sempre deducibili. Secondo altre pronunce della Cassazione, l'inerenza degli oneri finanziari deve essere verificata alla luce dell'attività dell'impresa, e non

per la sua diretta connessione ad una precisa componente di reddito (sentenze n. 16826/2007 e n. 16824/2007).

PARTITA IVA E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

La Corte di Giustizia UE (sentenza del 9.7.2015 – causa C-183/14) ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA, relativa ad acquisti compiuti dal soggetto passivo prima della dichiarazione di inizio attività. Ciò che rileva a tal fine è la circostanza che i beni e servizi acquistati siano poi impiegati per il compimento di operazioni soggette ad imposta. A tale conclusione è pervenuta anche la Cassazione che, nella sentenza del 21.3.2014 n. 6664, precisa spettante il diritto alla detrazione in presenza dei <presupposti fondamentali per l'esercizio dell'attività>. La sentenza comunitaria ammette che i giudici nazionali possano applicare sanzioni (per la mancata tempestiva dichiarazione di inizio attività), purché proporzionate alla gravità della violazione (ovviamente, formale).

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA': ALCUNI EFFETTI FISCALI

Nel caso di trasformazione <progressiva> (da società di persone a società di capitali), è opportuno valutarne gli effetti riguardo ad alcuni aspetti fiscali. *Perdite fiscali*: poiché, per il principio di trasparenza (quelle sofferte dalla società di persone) sono state attribuite direttamente ai soci, la società trasformata non se ne può avvantaggiare, anche se non ancora recuperate. *ACE*: le due circolari che hanno affrontato la materia (12/E/14 e 21/E/15) non si sono soffermate sull'ipotesi di cui ci stiamo occupando; la dottrina ritiene che si possa <ricostruire> una base ACE per il periodo antecedente la trasformazione ed utilizzarla per il calcolo. In particolare, devono essere individuate le operazioni rilevanti per questa agevolazione, compiute a partire dall'1.1.2011, ante trasformazione; in particolare, gli utili accantonati a riserva (prodotti a partire dal 2010), i conferimenti in denaro eseguiti dai soci, i prelievi. Con questa base ACE pregressa, la società trasformata eseguirà il calcolo dell'agevolazione, tenendo conto che il periodo d'imposta post trasforma-

zione è (solitamente) inferiore a 12 mesi, e quindi la base ACE va assunta in proporzione alla minor durata del periodo d'imposta (art. 2, comma I, del provvedimento 14.3.2012). Non vi sono riflessi per quanto riguarda la deducibilità degli *interessi passivi/ROL*, in quanto per le società di persone la deducibilità è completa, fatto salvo il requisito dell'inerenza. Altrettanto articolata è la situazione in ipotesi di trasformazione *<regressiva>* (trasformazione da società di capitali a società di persone). *Perdite fiscali*: la risoluzione n. 60/E/2005 stabilisce che si trasferiscano alla società trasformata e, solo indirettamente, ciò andrà a vantaggio dei suoi soci. La società di persone, nel recupero delle perdite, terrà conto del limite dell'80% dell'imponibile fiscale realizzato e che il recupero può avvenire senza limiti di tempo. *Interessi passivi*: la parte non dedotta, da parte della società di capitali, non potrà esserlo neppure dalla società di persone, come prevede la circolare dell'Agenzia n. 29/E/2011 (risposta 1.1). *ACE*: pur in assenza di istruzioni ufficiali, si ritiene che la base di commisurazione, per la società trasformata, sarà l'intero patrimonio netto contabile al momento della trasformazione. Anche in questo caso si dovrà ricorrere al *<ragguaglio>*, qualora l'esercizio post trasformazione sia di durata inferiore ai 12 mesi.

BUONI SPESA AI DIPENDENTI

I datori di lavoro (imprese e società) possono gratificare i loro dipendenti con particolari *<voucher>*, validi per l'acquisto di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati. A seconda della convenzione stipulata, questi *<buoni>* possono consentire l'acquisto di prodotti alimentari, libri di scuola per i figli, servizi di trasporto pubblico per percorsi liberi, prestazioni mediche specialistiche, ecc. L'art. 51, comma III, del TUIR prevede che questa liberalità non concorre a formare il reddito imponibile del dipendente, se l'importo complessivo nel periodo d'imposta non è superiore a 258,23 euro, e l'esclusione opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente (quindi, non c'è l'obbligo di concederli alla generalità dei dipendenti). Se invece il valore corrisposto è superiore, lo stesso concor-

re interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Quindi, il *< sostituto >* dovrà porre attenzione agli altri *< fringe benefit >* eventualmente concessi nel periodo d'imposta (auto, prestiti, abitazione, ecc.). Ai fini della determinazione in denaro dei valori dei beni e servizi, riferiti ai *< buoni d'acquisto >*, si deve considerare il valore normale, previsto dall'art. 9, comma III, del TUIR; tuttavia nella risoluzione n. 26/2010, le Entrate hanno ritenuto ammissibile che si possa tener conto del prezzo scontato che il fornitore pratica al datore di lavoro sulla base dell'apposita convenzione stipulata. Da ciò consegue che il *< fringe benefit >* ottenuto dal dipendente beneficia anche delle migliori condizioni offerte al datore di lavoro, in virtù della propria forza contrattuale.

<MINIMI>: NOTE PER LA DICHIARAZIONE


Qualora un contribuente, che appartiene al regime dei *< minimi >*, abbia subito ritenute, ad esempio perché operate da un istituto di credito (*< ristrutturazione edilizia >*), oppure applicate per *< errore >*, ha la possibilità di scontarle nella dichiarazione dei redditi, indicandole al rigo *< RS40 >* del modello Unico, e poi al rigo 13 del quadro *< LM >*, riducendo l'importo dell'imposta sostitutiva da versare. In alternativa, è possibile scomputare le ritenute dal quadro *< RN >*, rigo 33, qualora lo stesso contribuente disponga di altri redditi da dichiarare. Riguardo alla deducibilità parziale dei costi, prevista dal TUIR, tali limitazioni non si applicano per i *< minimi >* (circolare n. 7/E del 28.1.2008, paragrafo 5), tranne nei seguenti casi: - spese di rappresentanza (per cui vale l'1,3% dei ricavi); - per i beni *< promiscui >* (auto, cellulari, ecc.), la deducibilità è al 50% del costo sostenuto, senza altri correttivi. Non vi sono limitazioni per i costi di vitto e alloggio (75%, per la generalità dei contribuenti, e 2% dei ricavi, per i professionisti).

SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON GLI STATI UNITI

E' stata pubblicata sulla G.U. del 7 luglio scorso la ratifica dell'accordo tra Italia e Stati Uniti, per lo scambio reciproco di dati ed informazioni relative ai conti fi-

nanziari tenuti dai cittadini residenti in ciascuno dei due paesi, nell'altro. L'operatività del provvedimento sarà progressiva, e si completerà in riferimento al monitoraggio relativo al 2016. Questo accordo si propone principalmente di contrastare in modo efficace il riciclaggio ed in generale tutti i reati finanziari. Un altro importante accordo è divenuto operativo nei giorni scorsi, quello contro le *< doppie imposizioni >*, stipulato tra l'Italia e Hong Kong.

| MERCATO FINANZIARIO | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| | 09/07/15 | 15/07/15 |
| EURIBOR | | |
| 3 mesi | -0,018 | -0,019 |
| 6 mesi | 0,05 | 0,05 |
| 1 anno | 0,166 | 0,171 |
| CAMBI | 09/07/15 | 15/07/15 |
| Euro - USD | 1,136 | 1,101 |
| Euro - yen | 140,97 | 135,95 |
| SPREAD | 09/07/15 | 15/07/15 |
| (> Germania) | 144 | 124 |



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO